



COMUNE DI GIAGLIONE
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)
Tel. 0122622386
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 25/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore 23.00 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1	REY Marco	Sindaco -	SI
2	PLANO Milena	Assessore - Vice Sindaco	SI
3	RONCIL Roberto	Assessore	SI

Presiede il Sindaco REY Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Carcione dr.ssa Marietta.

Il Sindaco REY Marco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 commi 816-836 della Legge 160/2019 che istituisce dal 01/01/2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria che va a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 9/21, in data 22.04.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Dato atto che, a causa del periodo di incertezza sul termine con cui sarebbe entrato in vigore il Canone unico e dovendo nel contempo assicurare la continuità della gestione delle imposte che vengono ad essere assorbite dal canone stesso, la Giunta comunale ha stabilito di applicare in via provvisoria a decorrere dal 01/01/2021 le tariffe vigenti nel 2020 della TOSAP, della ICP e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con atto n. 81 del 31/12/2020 con spostamento della scadenza dei versamenti al 30.04.2021;

Visto l'art. 1 comma 817 della L. 160/2019 che stabilisce che il canone unico va disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Viste le tariffe standard indicate nei commi 826 e 827, modificabili ai sensi del citato comma 817, che vanno applicate in base al numero di abitanti che nel caso specifico è inferiore a 10.000 unità;

Tenuto conto che per le occupazioni di sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta di un quarto, come prevede il comma 829;

Tenuto conto che per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nei Comuni fino a 20.000 abitanti, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicata per la tariffa forfettaria pari a 1,50 € e che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a 800,00 €; gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di cui alla L. 160/2019 allegato alla deliberazione del C.C. n. 9/21 del 22.04.2021, esecutiva, che stabilisce la zonizzazione del territorio per l'applicazione del tributo e le riduzioni;

Preso atto della proposta di tariffe (allegato "A") predisposta dal Responsabile del servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

Visto l'art. 30 c. 4 del D.L. n. 41/21 ("Decreto Sostegni") che posticipa ulteriormente il termine al 30.04.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18/20 in data 24.09.2020;

Ritenuto di adottare le tariffe suddette con decorrenza dal 01/01/2021;

Visto

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto comunale
- il Regolamento comunale di contabilità;

con voto unanime,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante del presente atto.
- 2) Di approvare, con decorrenza 01/01/2021, le tariffe di cui al prospetto allegato (Allegato “A”) del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, per disposizione dell’art. 1 commi 816-836 della Legge 160/2019.
- 3) Di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti moltiplicatori per le specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenute nel prospetto delle tariffe di cui all’allegato “A”.
- 4) Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carcione dr.ssa Marietta.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai Capi Gruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

Giaglione, lì 27.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carcione dr.ssa Marietta.

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva in data 22.04.2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 27.04.2021 al 12.05.2021 n. 0 del Registro Pubblicazioni.

Giaglione, lì 27.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carcione dr.ssa Marietta.